



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

---

## ORDINANZA SINDACALE

---

N° 47 DEL 04/06/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 – APPLICAZIONE MISURE RESTRITTIVE IN RIFERIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA ZONA FINO AL 31 LUGLIO 2021.

### IL SINDACO

#### VISTI

- il DPCM del 02/03/2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con il quale sono state introdotte nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che proroga al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza COVID-19;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che dispone dal 1° maggio al 31 luglio 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM del 02/03/2021, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legge;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23/04/2021 che pone la Regione Emilia-Romagna nella c.d. zona gialla a partire dal 26/04/2021;
- il decreto legge 18/5/2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, salvo quanto diversamente disposto, mantiene sino al 31 luglio 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM del 02/03/2021 e di quanto previsto dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 29/5/2021 con la quale sono state adottate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" che aggiornano e sostituiscono le precedenti di cui all'allegato 9 del DPCM del 02/03/2021;
- la propria precedente ordinanza n. 30 del 29/04/2021 per la disciplina del mercato domenicale fino al 01/06/2021;

#### CONSIDERATO:

- che periodicamente il Ministero della Salute rivede la situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale attribuendo ad ogni territorio una diversa colorazione a seconda dei dati rilevati;
- che stante il perdurare della situazione generata dalla pandemia derivante dalla diffusione del Covid-19 si ritiene di predisporre una disciplina che preveda le misure da adottare per poter svolgere il mercato qualora alla Regione Emilia-Romagna venga attribuita la zona bianca, gialla o arancione e preveda la sospensione dello stesso qualora venga attribuita la zona rossa;
- che l'attuale situazione emergenziale unita alla segnalazione prot. 15059 del 28/09/2020 presentata da numerosi ambulanti del mercato di Traversetolo, relativa ad alcune criticità per l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, anche pubblici, causate dalla circolazione dei mezzi dei partecipanti alla spunta a mercato già iniziato, circostanza confermata dalla nota delle Polizia Locale prot. 16171 del 12/10/2020 e che sarà trattata nell'ambito dell'elaborazione del piano della sicurezza del mercato di cui all'informativa di Giunta Comunale n. 6 del 26/02/2021, non consente la ripresa delle operazioni di spunta;
- che il combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 consente al Sindaco di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**DATO ATTO** che, stante la competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione, il presente atto viene adottato in via sperimentale visto il carattere emergenziale e temporaneo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, che lo ascrivono alla competenza del Sindaco;

**RITENUTO** quindi necessario, alla luce di quanto sopra:

- prevedere, le modalità temporanee, misure e condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività mercatale sino al 31/07/2021;
- dare atto che il mercato si terrà nel caso in cui alla Regione Emilia-Romagna venga attribuita la zona bianca, gialla o arancione ed invece sarà sospeso in caso venga attribuita la zona rossa;

- richiedere alla Polizia Locale che venga dato riscontro sullo svolgimento dei mercati poiché, in caso emergano criticità nei comportamenti sia da parte del pubblico che degli operatori relativamente al rispetto delle norme in essere per il contrasto al COVID, si procederà all'adozione di misure in termini più restrittivi comprensive anche di eventuale nuova sospensione del mercato per i successivi appuntamenti settimanali;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la L.R.E.R. n. 12/1999;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 137 del 3/07/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.151 del 24/07/2020;
- lo Statuto del Comune di Traversetolo;
- il regolamento vigente per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la propria precedente ordinanza n.109 del 29/12/2020 "Orari di vendita al dettaglio su aree pubbliche - anno 2021";

**ORDINA**

1) nel caso venga attribuita alla Regione Emilia-Romagna la zona rossa, il mercato è sospeso;

2) nel caso venga attribuita alla Regione Emilia-Romagna la zona bianca, gialla o arancione il mercato si svolge nel rispetto della seguente disciplina temporanea:

a) è vietato porre in vendita beni usati;

b) non verranno effettuate le operazioni di spunta e le assenze maturate nel periodo interessato dall'emergenza COVID-19 sia da parte degli spuntisti che da parte dei concessionari non verranno cumulate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche;

c) non sarà possibile la partecipazione da parte di soggetti diversi:

- dai titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- dai produttori agricoli titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio dei loro prodotti;
- dai frequentatori dell'angolo del biologico e naturale;
- dalle associazioni e dai partiti politici;
- dagli sponsor;
- dagli espositori di automobili e di altri beni/oggetti;

d) gli allestimenti dei posteggi devono essere così organizzati:

d1) gli spazi espositivi nella parte frontale devono arretrare di metri 1 (uno) partendo dalla delimitazione apposta dal Comune (rondelle metalliche inchiodate a terra) se presente e comunque la profondità dovrà risultare di un metro inferiore a quanto indicato dalla concessione di suolo pubblico rilasciata al titolare del posteggio; gli operatori degli spazi espositivi contigui dovranno installare nella parte laterale idonea tamponatura in modo da separare i posteggi e chiudere il passaggio tra gli stessi. Tra i posteggi 67 e 68 di Piazza Marconi/Largo Fanfulla deve essere garantito l'accesso al pubblico esercizio esistente "Caffè Centrale" e nel contempo occorre evitare promiscuità tra i clienti degli operatori di tali posteggi e quelli del pubblico esercizio. Il posteggio n. 68 è tenuto pertanto ad arretrare l'esposizione laterale di 1 metro e ad adottare tutti gli accorgimenti affinché venga garantita la distanza interpersonale tra la clientela del bar e la propria prevista dalle vigenti norme COVID. Gli spazi dedicati al biologico/naturale dislocati in Via Matteotti vengono spostati di seguito al mercato contadino in via San Martino in direzione sud. Gli operatori dei posteggi individuati in via F.lli Cantini (strada che non prevede banchi in doppia fila) possono utilizzare tutta la superficie degli spazi in concessione a condizione che la gestione della clientela ed il flusso dei visitatori in transito nella via, garantiscano la distanza interpersonale di un metro prevista dalla vigente normativa COVID;

d2) gli operatori dovranno altresì mettere a disposizione della clientela i prodotti per la pulizia delle mani;

d3) gli operatori dovranno esporre adeguato materiale informativo per l'utenza sulle regole COVID da osservare ed il cartello trasmesso unitamente al presente atto;

d4) gli operatori dovranno indossare sempre sia le mascherine di protezione che i guanti monouso, o in alternativa a questi ultimi provvedere ad una igienizzazione frequente delle mani; gli operatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, così come modificato dai Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020 e n. 137 del 3 luglio 2020, nonché le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (parte relativa al commercio su aree pubbliche) adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29/5/2021;

d5) la merce non può essere appoggiata direttamente a terra, nemmeno durante la fase di allestimento dell'esposizione;

d6) gli operatori dovranno sorvegliare che i clienti indossino i guanti monouso o che effettuino la disinfezione delle mani nel caso in cui scelgano in autonomia la merce toccandola;

e) è proibito l'ingresso al mercato a soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°). Nel caso una persona avvertisse questi sintomi si impegna a lasciare la zona del mercato immediatamente e ad informare subito le autorità competenti;

f) i visitatori sono obbligati ad indossare SEMPRE le mascherine di protezione (non solo quindi durante gli acquisti ma anche durante le file di attesa e durante il transito nell'area del mercato) e rispettare la segnaletica apposta sulle transenne relativa ai percorsi di entrata ed uscita dedicati;

g) è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone, sia nelle file di attesa, sia nei movimenti all'interno del mercato, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

h) i rifiuti, ed in particolare modo mascherine e guanti monouso, non dovranno essere gettati a terra, ma inseriti negli appositi bidoni presenti sull'area del mercato;

i) i visitatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020, nonché le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (parte relativa al commercio su aree pubbliche) adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29/5/2021;

l) la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense potrà sempre intervenire se necessario per evitare assembramenti. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981. Quanto previsto dal periodo precedente non si applica alle violazioni di cui al punto 2 lettera a) e lettera d) sub 1-3-5 e della lettera h), per le quali invece sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie comportanti il pagamento di una somma di denaro da 25,00 € a € 500,00 e per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta, in base all'art. 16 della legge 689/81;

## **DISPONE**

- la presente ordinanza ha efficacia dalla sua adozione sino al 31/07/2021;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.traversetolo.pr.it](http://www.comune.traversetolo.pr.it);
- di incaricare la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza richiedendo altresì che venga dato riscontro sullo svolgimento dei mercati, poiché, in caso emergano criticità nei comportamenti sia da parte del pubblico che degli operatori relativamente al rispetto delle norme in essere per il contrasto al COVID, si procederà all'adozione di misure in termini più restrittivi comprensive anche di eventuale nuova sospensione del mercato per i successivi appuntamenti settimanali;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo;

### **RENDE NOTO**

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

In ottemperanza all'obbligo imposto dal decreto lgs. n. 33/13, si dispone la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale del Comune di Traversetolo.

Traversetolo, li 04/06/2021

*firmato digitalmente*  
**IL SINDACO**  
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT  
SPA